



**FIDESM**

**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**

**n. 7/25**

**(Proc.to n. 7/2024 rg. PF - n. 1/2025 rg TF)**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D'angelo – Vicepresidente relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 7/2024 rg PF e 1/2025 rg TF - promosso nei confronti della già tesserata XXXXX e dell'ASA XXXXX, ha pronunciato la seguente decisione

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto del 5 febbraio 2025, il Procuratore Federale ha deferito << ... la già tesserata XXXXX tess 2024/ XXXXX per aver proferito nei confronti dei giudici componenti il pannello giudicante della competizione denominata Campionato italiano di categoria svoltasi a Rimini - Campo di gara 2 in data 15 luglio 2024, alcune espressioni ingiuriose dal seguente tenore: "Venduti, corrotti, fate schifo e siete degli incompetenti.." in violazione dell' art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell'art. 11 comma 1 dello Statuto federale e l' affiliata XXXXX cod - XXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore per la responsabilità oggettiva di cui all'art 2 del Regolamento di Giustizia Federale..>>.

L'esercizio dell'azione disciplinare ha tratto origine dal "... comportamento tenuto durante la competizione Campionato Italiano di Categoria - Rimini Campo di Gara 2 in data 15 luglio 2024 da parte di una donna presente nel pubblico, che avrebbe rivolto ingiurie nei confronti del pannello giudicante".. "... la donna che avrebbe proferito le ingiurie era stata inizialmente riconosciuta dal Giudice XXXXX nella



*persona della Sig.ra XXXXX, insegnante di danza operante in alcune associazioni del Friuli Venezia Giulia ma ritenuta non tesserata Fidesm.....”.*

Il deferimento ha, altresì, dato atto che “*in audizione personale in forma telematica: - in data 29 ottobre u.s. la tesserata XXXXX, la quale confermava con certezza che la persona che aveva inveito contro il pannello giudicante di cui lei stessa faceva parte era la tesserata XXXXX; indicando i nominativi di altri giudici testimoni dell'accaduto; - in data 19 novembre u.s. il tesserato XXXXX, componente il pannello giudicante la competizione in oggetto, il quale confermava di essere stato ingiuriato da una donna presente del pubblico, che non conosceva personalmente, ma di cui forniva una descrizione corrispondente alle immagini della Sig.ra XXXXX in atti”;*

All'udienza del 20 marzo 2025 - disposta mediante collegamento da remoto – è presente l'incolpata, signora XXXXX nonchè la signora XXXXX, non tesserata, della quale la deferita chiede l'ascolto quale come testimone.

È comparsa la Procura Federale che, riportatosi all'atto di deferimento, insiste per la rilevanza disciplinare della condotta ascritta alla signora XXXXX, concludendo per l'applicazione della sanzione della sospensione per mesi 8.

Il Tribunale, ritenuta ammissibile la testimonianza della Signora XXXXX, ne ascolta la deposizione, interrogando il teste. All'esito, ritenuto necessario ai fini del decidere, sentire personalmente anche i tesserati testimoni sigg. XXXXX e XXXXX, rinvia all'udienza del 2 aprile 2025.

All'udienza del 02 aprile 2025 - disposta mediante collegamento da remoto – è presente l'incolpata, sig.ra XXXXX nonché la tesserata sig.ra XXXXX che viene sentita dal Tribunale sui fatti e che procede a riconoscere la XXXXX quale persona che aveva ingiuriato il pannello giudicante il giorno della competizione over 17 jazz. È assente il sig. XXXXX, sebbene citato ritualmente.

L'incolpata si riporta alle proprie memorie difensive, chiedendo il proprio proscioglimento.

È altresì presente il Procuratore aggiunto, Avv. Simone Fazio, che, evidenziando la rilevanza disciplinare del fatto, insiste nella sospensione per mesi 8.



All'esito dell'udienza il Tribunale ha riservato il giudizio in decisione.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale, letti gli atti ed ascoltate tutte le testimonianze ritiene che l'azione promossa dalla Procura Federale sia fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

In particolare, il Tribunale ritiene rilevante al fine del decidere e degna di fede la testimonianza della tesserata signora XXXXX, la quale – anche in udienza - conferma con certezza che la persona che aveva inveito contro i Giudici del Campionato Italiano di categoria, svoltosi a Rimini “*il giorno della gara over 17 jazz*”, ossia il 15 luglio 2024, è XXXXX.

Tale condotta, quindi, è violativa dell'art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell'art. 11 comma 1 dello Statuto federale

### **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, riconosce in capo alla già tesserata sig.ra XXXXX la responsabilità disciplinare per la violazione art. 1 del Regolamento di giustizia Fids, degli artt. 2 e 7 del codice di comportamento sportivo del Coni; dell'art. 11 comma 1 dello Statuto federale e, per l'effetto, le applica la sanzione della sospensione per mesi 2.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 7 aprile 2025

Il Segretario

Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni